

---

*Domande frequenti in merito al*  
**“MICROCREDITO PER L’AVVIO D’IMPRESA”**

## FAQ

### **SEZIONE I – SOGGETTI BENEFICIARI**

**I.1) D.: Possono inoltrare domanda di partecipazione anche le imprese neo costituite?**

R.: NO. Possono presentare l’istanza solo le persone fisiche che intendono avviare una microimpresa o un progetto di auto-impiego.

**I.2) D.: I cittadini extra-comunitari possono accedere al Microcredito per avvio d’impresa?**

R.: SI. Possono accedere ai benefici del Fondo e del relativo microcredito anche i cittadini extra-comunitari purché residenti in uno dei comuni del territorio provinciale.

**I.3) D.: Un soggetto già occupato a tempo determinato può presentare domanda di partecipazione?**

R.: SI. Tutti i soggetti privati che abbiano i requisiti previsti dall’Avviso pubblico possono presentare istanza di ammissione ai benefici del Progetto.

**I.4) D.: Chi sono i soggetti per i quali sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate dall’Art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575 di cui all’Art. 2 dell’Avviso pubblico?**

R.: Sono le persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione quali, ad esempio, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

### **SEZIONE II – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA**

**II.1) D.: Con quale modalità è necessario presentare l’istanza?**

R.: L’istanza deve essere redatta sui moduli allegati all’Avviso pubblico. I suddetti moduli, regolarmente sottoscritti, in uno con la documentazione da allegare all’istanza, devono essere scansionati mediante lettore ottico (scanner) e acquisiti in formato JPG (immagine) e spediti unicamente dalla propria casella di posta elettronica.

I relativi files devono essere trasmessi a partire dal giorno indicato nell’Avviso esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: [diocesirg.udpsl@pec-legal.it](mailto:diocesirg.udpsl@pec-legal.it).

---

**II.2) D.: E' obbligatorio spedire l'istanza da una casella di posta certificata (PEC)?**

R.: NO. L'istanza deve essere inviata alla casella di posta certificata indicata nell'Avviso per salvaguardare e certificare l'ordine cronologico di ricevimento. Può essere inviata da qualunque casella di posta elettronica.

**II.3) D.: In caso di più richiedenti, intenzionati a costituire un'impresa in forma societaria è sufficiente presentare un'unica istanza?**

R.: SI. In caso di più richiedenti deve essere presentata un'unica istanza. Ciascun richiedente compilerà e sottoscriverà la sezione A "Dati Anagrafici" dell'Allegato A e l'Allegato B; le sezioni B "Settore di attività" e C "Oggetto dell'iniziativa di auto imprenditorialità/auto impiego" dell'Allegato A è sufficiente siano compilate una sola volta. E' necessario allegare la documentazione richiesta per ciascun soggetto richiedente.

**II.4) D.: Come vengono assegnati i punteggi relativi al reddito e al titolo di studio in caso di istanza presentata da più richiedenti, intenzionati a costituire un'impresa in forma societaria?**

R.: In caso di istanza presentata da più richiedenti il punteggio relativo ai "requisiti soggettivi" verrà assegnato nel modo seguente: ISEE (del nucleo familiare): sarà preso in considerazione l'ISEE di tutti i richiedenti e tra di essi quello più basso; titolo di studio del richiedente: saranno presi in considerazione i titoli di studio di tutti i richiedenti e tra di essi il titolo più alto.

**II.5) D.: Se non ho una casella di posta elettronica posso spedire per posta la domanda di ammissione?**

R.: NO. Vedi quesito II.1). Ci si può però recare, nei giorni indicati nell'Avviso pubblico, presso l'Ufficio Diocesano della Pastorale Sociale e del Lavoro (UDPSL) (Ragusa, via Roma, 109 – secondo piano) e ricevere qualsiasi tipo di assistenza a cura del personale del Progetto Policoro e/o del direttore dell'UDPSL.

## **SEZIONE III – MICROCREDITO**

**III.1) D.: Saranno gli Enti promotori a procedere all'erogazione del microcredito?**

R.: NO. Il finanziamento sarà erogato da una tra le banche che hanno accettato, o accetteranno, di sottoscrivere apposita convenzione. La scelta della banca convenzionata sarà operata dal soggetto beneficiario. Il Fondo di Garanzia, costituito dagli Enti promotori, fornirà la garanzia sul finanziamento.

**III.2) D.: Il microcredito sarà erogato prima o dopo la costituzione dell'impresa?**

R.: Il finanziamento sarà erogato prima della costituzione dell'impresa, alla persona fisica che è in fase di apertura di una nuova attività economica.

**III.3) D.: In caso di più richiedenti, intenzionati a costituire un'impresa in forma societaria, quale è l'importo massimo del microcredito ottenibile?**

R.: L'importo massimo del microcredito è sempre euro 20.000,00.

---

**III.4) D.: Quali spese può sostenere il beneficiario del microcredito? Deve documentarle?**

R.: Il beneficiario del microcredito deve utilizzare il finanziamento ottenuto per spese d’impianto materiali ed immateriali, comprese spese di realizzazione e/o acquisizione di licenze/brevetti/marchi; ristrutturazione di immobili; acquisto di macchinari, impianti e relativi allacciamenti, attrezzature; acquisto di scorte di materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti nonché di altri costi/servizi direttamente imputabili al processo produttivo; prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati; le spese sostenute devono essere documentate mediante ricevute, fatture, scontrini fiscali, contratti (ad esclusione di spese al dettaglio d’importo minore). La documentazione di spesa deve essere consegnata al Comitato di Valutazione e/o alla Banca finanziatrice.

**III.5) D.: Posso distogliere i beni durevoli acquistati con il microcredito dall’azienda?**

R.: Il beneficiario del microcredito può distogliere i beni durevoli acquistati con il microcredito in caso di bene obsoleto o in caso di sostituzione. Di tale circostanza deve dare comunicazione scritta al Comitato di Valutazione del Fondo di Garanzia.

**III.6) D.: In che modo è rimborsabile il finanziamento?**

R.: La modalità di rimborso dipende dalla natura della neo-impresa. In ogni caso è prevista una modalità ordinata alla costituzione dell’impresa e all’ottenimento di sufficienti flussi di entrata: essa potrà prevedere: un periodo di franchigia di 3-6 mesi (periodo iniziale durante il quale non si procede al rimborso del finanziamento); un periodo di preammortamento di 6-12 mesi (periodo durante il quale si fa luogo al pagamento dei soli interessi senza il rimborso del capitale) e il periodo di ammortamento tale che, in ogni caso, la durata complessiva del finanziamento non superi 84 mesi.

**III.7) D.: A che tasso viene erogato il finanziamento?**

R.: Il tasso di interesse del finanziamento e tutte le condizioni economiche dello stesso, saranno stabilite nelle singole convenzioni con le banche che aderiranno al Progetto. In ogni caso le banche per aderire alla Convenzione dovranno impegnarsi a riservare alle operazioni di microcredito condizioni migliorative rispetto ai tassi di mercato. In particolare il TAEG dei finanziamenti (Tasso Annuale Effettivo Globale (che comprende tutte le spese e commissioni applicate al finanziamento) non può essere superiore al 50% TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) individuato ai sensi della legge antiusura per la categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”: questo parametro è, in atto, pari al 10,82% per cui il TAEG dei finanziamenti non può essere superiore al 5,41%., fatte salve condizioni migliorative riservate dagli Istituti di Credito aderenti.